

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 06/E/180629
San Fior, lì 29/06/2018

Ai gentili Clienti
Loro sedi

ACQUISTI CARBURANTE: PROROGA DELLA CARTA CARBURANTI FINO A FINE ANNO



Sommario

Dal prossimo primo luglio 2018 e fino a fine anno, **la detrazione dell'Iva e la deduzione dei costi dei rifornimenti di carburante presso i distributori stradali sarà ancora consentita**

- **con l'utilizzo della carta carburanti**, anziché della **fattura elettronica**
- **ma il relativo pagamento dovrà avvenire con strumenti tracciabili**, tra i quali le carte di credito (cfr. art. 1 co. 920, 922 e 923 della L. 205/17).

Il DECRETO-LEGGE 28 giugno 2018, n. 79, pubblicato in GU n.148 del 28-6-2018, L. 27-12-2017 n. 205, ha modificato, tra l'altro, i commi 917 e 927 dell'art. 1 della L. 27-12-2017 n. 205, **differendo a fine 2018 esclusivamente il divieto di utilizzo della carta carburanti**.

Conseguentemente, **nessuna proroga** è stata prevista per **le restanti disposizioni¹ che impongono di effettuare il pagamento con mezzi tracciabili**, le quali, quindi, come era stato stabilito, **si applicheranno già dal 1° luglio 2018**

¹ A miglior comprensione, si riporta qui di seguito il testo coordinato dell'art. 1, co. da 917 a 927, della L. 27/12/2017 n. 205, con le modifiche introdotte dal DL 28 giugno 2018, n. 79 (*Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante*), in GU n.148 del 28-6-2018:

Art. 1 – Comma 917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:

- a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, **ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019;**
- b) ... omissis....

Art. 1 - Comma 918. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 917 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della guardia di finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali.

Art. 1 - Comma 919. ...Omissis....

Art. 1 - Comma 920. All'articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «**Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica**». **[Ndr: disposizione applicabile dal 1° gennaio 2019]**

Art. 1 - Comma 921. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo le parole: «di carburanti e lubrificanti per autotrazione» sono aggiunte le seguenti: «nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione». **[Ndr: disposizione applicabile dal 1° gennaio 2019]**

Art. 1 - Comma 922. All'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. **Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605**». **[Ndr: disposizione applicabile dal 1° luglio 2019]**

Art. 1 - Comma 923. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «**L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**». **[Ndr: disposizione applicabile dal 1° luglio 2019]**

Art. 1 - Comma 924. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». **[Ndr: disposizione applicabile dal 1° luglio 2019]**

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

~~~~~

Il personale dello Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

La Segreteria

---

**Art. 1 - Comma 925.** Il credito d'imposta di cui al comma 924 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. **[Ndr: disposizione applicabile dal 1° luglio 2019]**

---

**Art. 1 - Comma 926.** Sono abrogati:

- a) l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;
  - b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444;
  - c) l'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
  - d) il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999. **[Ndr: disposizione applicabile dal 1° gennaio 2019]**
- 

**Art. 1 - Comma 927.** **Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018.** [Il testo precedente era il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi da 920 a 926 si applicano a partire dal 1° luglio 2018".]

Via G. Ungaretti, 12/1  
31020 San Fior (TV)  
Tel. 0438.76477  
Fax 0438.260346  
www.studioandreetta.it  
andreetta@studioandreetta.it